


Prot. N. 0369845 / P / GEN
dd. 26/03/2026

AMM: r_friuve
AOO: grfv

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 2/EL

A lista d'invio

Udine, data del protocollo

TRASMESSA VIA PEC e PEO

oggetto: Elezioni comunali 2026. Attività dei consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Divieto di comunicazione istituzionale.

In vista delle prossime elezioni comunali che si terranno **domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026**, si ritiene opportuno, a fini collaborativi, fornire indicazioni in ordine all'attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali, nonché richiamare l'attenzione sulle problematiche concernenti la c.d. comunicazione istituzionale.

Attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del relativo manifesto da parte del Sindaco - è fissato il 45° giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto, il termine in questione cade **giovedì 9 aprile 2026.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, **non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.**

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Ciò premesso, si precisa che le deliberazioni di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge prescrive dei termini precisi.

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.**

Divieto di comunicazione istituzionale

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione", recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.

Per quanto riguarda la **decorrenza del divieto**, come detto sopra, per le elezioni comunali la "data di convocazione" dei comizi elettorali coincide con la data di pubblicazione del relativo manifesto. Tale pubblicazione deve essere effettuata il 45° giorno antecedente la votazione, ovvero **giovedì 9 aprile 2026.**

Per quanto riguarda i **soggetti destinatari**, il dato testuale "tutte le amministrazioni" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che "l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Nonostante la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 siano volte esclusivamente a regolamentare la comunicazione politica tramite i *mass media*, **la norma si riferisce espressamente alla "attività di comunicazione", a prescindere dal mezzo utilizzato, sino a ricomprendervi i siti web o pagine social degli Enti.**

Tuttavia, la norma continua a fare espressamente salva la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello, cui si è già fatto cenno, di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia. Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione necessaria a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e che rispetti i già richiamati principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le segnalazioni delle eventuali violazioni possono essere formalmente trasmesse al Corecom FVG secondo le modalità indicate nei regolamenti di attuazione della *par condicio* emanati dall'Agcom in occasione dei singoli appuntamenti elettorali; i relativi atti, gli eventuali supporti e le conseguenti proposte sono trasmessi dal Corecom FVG all'Autorità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Le sanzioni sopra indicate esauriscono ogni conseguenza pregiudizievole nel procedimento elettorale in corso. Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Corecom FVG all'indirizzo: corecom@regione.fvg.it.

È possibile altresì consultare le indicazioni fornite dalla Agcom alla seguente pagina: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio>.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista di inoltro:

A:

Sindaci e Segretari comunali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia, Pordenone
e Udine

Gruppi consiliari del Consiglio regionale

Servizio finanza locale

Agcom

Co.re.com FVG